

Penale Sent. Sez. 6 Num. 17936 Anno 2017

Presidente: ROTUNDO VINCENZO

Relatore: MOGINI STEFANO

Data Udiienza: 07/03/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da

Termine Elvira, parte civile

avverso la sentenza pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Enna il 13/4/2016 nei confronti di

Agnello Gaspare, nato a Enna il 26/2/1948

Caponetti Maria Angela, nata a San Cono il 12.1.1962

Chiarandà Angelo, nato a Enna il 3/1/1948

Cozzo Claudia, nata a Enna il 13/4/1976

Gagliano Giuseppe, nato a Enna il 29/4/1973

Garofalo Paolo, nato a Enna il 9/12/1963

La Porta Giuseppe, nato a Enna il 24/4/1960

Pregadio Roberto Giuseppe, nato a Enna il 4/6/1952

visti gli atti, il provvedimento denunciato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Mogini;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Delia Cardia, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito in difesa della parte civile ricorrente ed in sostituzione del difensore di fiducia Avv. Giuseppe Lomonaco, l'Avv. Caterina Nacci Felli, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
uditi l'Avv. Michele Caruso in difesa di Garofalo Paolo nonché quale sostituto processuale dell'Avv. Mauro Lombardo per Gagliano Giuseppe, l'Avv. Mauro Valerio Di Carlo in difesa di Caponetti Maria Angela e, in qualità di sostituto processuale dell'Avv. Prima Cammarata, di Cozzo Claudia, i quali hanno chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Termine Elvira ricorre, in qualità di parte civile, avverso la sentenza con la quale in data 13/4/2016 il G.u.p. del Tribunale di Enna ha disposto ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. non luogo a procedere nei confronti di Agnello Gaspare, Caponetti Maria Angela, Chiarandà Angelo, Cozzo Claudia, Gagliano Giuseppe, Garofalo Paolo, La Porta Giuseppe e Pregadio Roberto Giuseppe in ordine ai reati di abuso d'ufficio in concorso (capi A e D), falsità ideologica del privato in atto pubblico (capi B e C), concorso in falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico (capo E) e tentativo di concussione continuata (capo F, già capo G) loro rispettivamente ascritti.

Il ricorso è espressamente limitato ai capi e punti della sentenza cui si riferisce la costituzione di parte civile, relativa ai reati rispettivamente contestati a Caponetti Maria Angela, Cozzo Claudia, Gagliano Giuseppe e Garofalo Paolo ai capi B, C, D, E e F della rubrica.

2. La parte civile ricorrente censura ai consentiti fini civili la sentenza impugnata, deducendo i seguenti vizi.

2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 425 e 192 cod. proc. pen., in relazione ai reati contestati ai capi B, C, D, E e F della rubrica, per violazione della regola di giudizio propria all'udienza preliminare e per mancanza di motivazione in relazione all'affermata inutilità di approfondimento istruttorio in sede dibattimentale.

2.2. Vizi di motivazione in relazione ai delitti di falsità ideologica del privato in atto pubblico (capi B e C), abuso d'ufficio in concorso (capo D) e concorso in falsità ideologica del pubblico ufficiale in atto pubblico (capo E), la cui sussistenza è stata esclusa dal G.u.p. sulla base dell'affermata inesistenza delle contestate cause di incompatibilità all'assunzione della carica di componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione del Comune di Enna, previste in forma tassativa dalle pertinenti norme del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi del Comune di Enna. La ricorrente sottolinea al riguardo che, pur non ricoprendo Gagliano e Cozzo cariche pubbliche elettive, essi nei tre anni precedenti la loro nomina nell'OIV facevano "parte integrante di partiti politici" e, in ragione di tale appartenenza, erano stati entrambi candidati al Consiglio Comunale di Enna nelle elezioni amministrative del 2010 in liste collegate a quelle del Sindaco Garofalo. La sentenza impugnata evidenzerebbe dunque un apparato argomentativo apodittico in ordine alla prognosi di evoluzione a dibattimento del materiale probatorio in senso favorevole alla pubblica accusa, ben potendo prefigurarsi che un adeguato approfondimento dibattimentale avrebbe consentito di accertare che i suddetti imputati avessero ricoperto cariche in partiti politici nei tre anni precedenti la loro nomina all'OIV. La ricorrente parte civile rileva inoltre che l'orientamento ANAC n. 18 del 28.5.2014 sancisce che "non può essere nominato quale componente dell'OIV il professionista candidato alla carica di consigliere comunale in una lista che ha sostenuto il sindaco, poi eletto, versandosi in tale ipotesi in una situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'amministrazione comunale".

2.3. Vizi di motivazione in relazione all'art. 425 cod. proc. pen. con riferimento all'affermata insussistenza del fatto di tentata concussione continuata contestato al capo F. A tale riguardo, il G.u.p. avrebbe escluso con motivazione apodittica sia

l'elemento della costrizione, che quelli dell'utilità di carattere patrimoniale per il Sindaco Garofalo, non considerando che l'utilità richiesta dall'art. 317 cod. pen. può anche avere carattere non patrimoniale e quindi ricomprendere anche la contestata sottoscrizione da parte della stessa ricorrente di un contratto col quale sarebbe stato ad essa conferito *ad interim* l'incarico di dirigente della polizia locale, con conseguente cancellazione dell'Avvocato Termine dall'Albo speciale degli avvocati degli enti pubblici tenuto dall'Ordine degli Avvocati di Enna. Il lamentato vizio di motivazione sarebbe reso ancora più evidente dal fatto che in ogni caso il contestato reato di tentata concussione avrebbe potuto, alla luce di eventuali apporti dibattimentali, essere riqualficato in quelli di abuso

di ufficio o di estorsione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile.

4.1. Il primo motivo di ricorso è del tutto aspecifico, in quanto si limita a richiamare in modo generico i limiti normativi imposti al G.u.p. ai sensi dell'art. 425 cod. proc. pen. per la pronuncia di sentenza di non luogo. La censura proposta non giustifica in alcun modo, con specifico riferimento al caso in esame, la predicata violazione delle pertinenti regole di giudizio.

4.2. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso generico, poiché non si confronta con la sentenza impugnata. Quest'ultima, dopo aver ricordato che le cause di incompatibilità relative alla nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione del Comune di Enna sono stabilite dall'art. 3 del Regolamento comunale degli uffici e dei servizi (in conformità a quanto disposto dagli artt. 13, comma 3, e 14, comma 8, del D. lgs. n. 150/2009) con formulazione che, in relazione alla materia trattata, deve ritenersi tassativa, esclude in modo puntuale e congruamente argomentato la sussistenza in capo agli imputati Gagliano e Cozzo delle cause di incompatibilità da quella norma descritte. Corretta e immune da vizi logici deve pertanto ritenersi la sentenza impugnata laddove conclude che le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate da Gagliano e Cozzo al Direttore Generale del Comune di Enna e alle quali si riferiscono i capi B e C dell'imputazione non sono mendaci.

Infatti, la censura della ricorrente - che si appunta sull'appartenenza dei due imputati a partiti politici, derivante dalla loro candidatura in liste collegate a quella del Sindaco alle elezioni comunali del 2010 - risulta del tutto inconferente rispetto alla causa di incompatibilità prevista dal citato art. 3, che si riferisce testualmente a "cariche in partiti politici". E' del tutto evidente che la candidatura alle elezioni comunali in una lista collegata a quella del candidato sindaco non equivale a ricoprire una carica in un partito politico, sicché correttamente il G.u.p. ha escluso, anche sotto questo profilo, la sussistenza dei delitti di falso contestati al Gagliano al capo B e alla Cozzo al capo C (avendo per quest'ultima altresì escluso, senza incontrare sul punto la censura della parte civile ricorrente, che possa annoverarsi tra gli "incarichi pubblici elettivi" previsti dallo stesso art. 3 la nomina ad assessore della Cozzo, conseguita a designazione fiduciaria da

parte del precedente Sindaco).

Deve del reato escludersi che, a fronte di una contestazione che descrive per entrambi gli imputati il mendacio rilevante per l'integrazione del delitto di cui all'art. 483 cod. pen. nell'aver essi attestato falsamente di non rivestire o aver rivestito nei tre anni precedenti cariche in partiti politici pur essendosi gli stessi candidati nelle elezioni comunali del 2010, il G.u.p. abbia violato la regola di giudizio di cui all'art. 425 cod. proc. pen. allorché ha rilevato che quanto dichiarato da Gagliano e Cozzo nei relativi atti di notorietà non è connotato da falsità ed ha conseguente escluso, in conformità a quanto disposto dal primo comma del citato art. 425, la sussistenza del fatto contestato, deducendone altresì l'insussistenza dell'illegittimità della nomina oggetto della contestazione del reato di abuso d'ufficio di cui al capo D.

Al contrario, è il ricorso a porsi in contrasto con la regola di giudizio imposta dall'art. 425 cod. proc. pen., laddove la ricorrente prefigura in modo del tutto ipotetico che il dibattimento possa appurare l'eventuale esistenza di cariche in partiti politici conferite ai due imputati Galiano e Cozzo nei tre anni precedenti alle dichiarazioni incriminate. Invero l'esistenza di siffatte cariche non è in alcun modo ipotizzata nei pertinenti capi B e C dell'imputazione (e neppure allegata dalla ricorrente), sicché il ricorso finisce con assegnare a tale riguardo al dibattimento una non consentita finalità esplorativa.

4.3. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e manifestamente infondato. Se è vero, infatti, che l'utilità richiesta dall'art. 317 cod. pen. può non essere di carattere patrimoniale (Sez. 6, 6.6.2011, Paparo; Sez. 6, 21.2.2013, Simonini), manca fin dalla contestazione del reato di concussione di cui al capo F (e nello stesso ricorso della parte civile), la prospettazione di una qualsivoglia indebita utilità che il sindaco Garofalo abbia, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, sollecitato in favore suo o di un terzo, sicché correttamente il G.u.p. ha ritenuto non configurabile nel caso di specie, per mancanza di uno degli elementi tipici, la fattispecie di cui all'art. 317 cod. pen.

Infine, ancora una volta la riqualificazione giuridica del fatto come abuso di ufficio o estorsione, predicata dalla ricorrente come possibile, deve ritenersi di carattere tanto generico quanto meramente ipotetico ed esplorativo, tanto più a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che espressamente riconduce l'intera vicenda ad una situazione di contrasto tra l'organo apicale dell'ente-Comune ed un dirigente che ha già avuto sfogo nella sua sede naturale, cioè dinanzi al giudice amministrativo.

All'inammissibilità del ricorso conseguono a carico della parte civile ricorrente le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7/3/2017.

Il Consigliere estensore

Stefano Mogini



Il Presidente

Vincenzo Rotundo


